


Pubblicato il 11/03/2019

N. 03150/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 14874/2018 REG.RIC.

 Firmato  
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14874 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Simone Urbano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'esecuzione*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento dell'11.10.18 di inidoneità all'arruolamento in qualità di allievo



T.A.R. LAZIO  
UFFICIO COPIA  
DIRITTI ASSOLTI CON  
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

*Alessandro Felt*

carabiniere in ferma quadriennale; di ogni altro atto connesso ivi incluso i verbali di visita medica non cognitivi afferenti agli accertamenti effettuati in seno alla procedura concorsuale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBANO SIMONE il 21.2.2019:

del decreto n. 61/11-4-1-1 CC del 13.12.18 di approvazione delle graduatorie finali del concorso per l'arruolamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale e dell'annesso elenco degli idonei vincitori per i posti riservati ai "volontari in congedo".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 25.2.2019, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1098 dell'29.1.2019, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare la sussistenza nel ricorrente di una "Patologia retinica OS", rilevando "l'assenza di rilevanti alterazioni anatomiche e funzionali che possano configurare uno stato patologico retinico", e confermando "l'insussistenza e inconsistenza del quadro oculistico acclarato in sede concorsuale";

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati



e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 6 maggio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione.

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 6 maggio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere



**L'ESTENSORE**  
**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA**  
**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio - Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. *quattro* fogli, per complessive *quattro* facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Roma, **13 MAR. 2019**



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
dot.ssa Alessandra GATTI  
*Alessandra Gatti*

